INTERVENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Art. 57-bis

(difesa e propaganda del prodotto italiano all'estero) È autorizzata la spesa di lire trecento milioni per la concessione di contributi e sussidi relativi all'organizzazione, alla partecipazione di mostre e fiere all'estero nonché per provvedere a spese per la tutela e lo sviluppo del prodotto italiano allo estero. La somma di lire trecento milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1960-61

Versione in vigore dal 26 marzo 1961, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi in favore dell'economia nazionale
Estremi	Legge 24 luglio 1959, n. 622
Capo	XII — Provvedimenti per l'artigianato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-in-favore-dell-economia-nazionale/art-57-bis-difesa-e-propaganda-del-prodotto-italiano-all-estero-e-autorizzata-la/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it